

Allegato C

Criteri di rappresentatività delle forme associate operanti in Toscana in materia di apicoltura in attuazione dell'articolo 6 comma 2 del decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare del 30 novembre 2022, n. 614768 (Disposizioni nazionali di attuazione del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agri-colo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura).

Premessa

Nell'ambito delle forme associate definite all'articolo 2, comma 2, lettera d) del Decreto Ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, attuativo del regolamento (UE) 2021/2115, ed ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del medesimo decreto, possono presentare istanza di contributo per le azioni nel settore dell'apicoltura, i soggetti individuati secondo i seguenti criteri di rappresentatività, come successivamente indicati:

- a) il numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale;
- b) il numero minimo di soci apicoltori.

a) Numero degli alveari denunciati

Il numero complessivo degli alveari dei soci della forma associata deve corrispondere al 18% del totale degli alveari regolarmente denunciati alle AUSL della Toscana (dato rilevato dalla Banca dati apistica di cui al Decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014).

b) Numero minimo di soci apicoltori

La forma associata come definita in premessa deve avere sede legale in Toscana ed essere costituita da un numero minimo di 250 soci apicoltori di cui almeno 100 imprenditori apistici, con partita IVA, aventi la sede legale in Toscana.